

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. <i>12263</i>
DELIBERAZIONE N. 257 in data: 14.11.2013 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013-2015. MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA ED AL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE.

L'anno **duemilatredici** addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:


GIORDANO DOMENICO	P
PISAPIA SILVIA	A
CRESCENZO ANGELO	A
DI FEO BIAGIO	P
CAPUTO ANTONIO	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **rag. Domenico Giordano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 299 del 14.10.2013

Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2013-2015. MODIFICA ALLA DOTAZIONE ORGANICA ED AL PIANO OCCUPAZIONALE DELL'ENTE.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to
D.ssa Anna Caruso

IL RAGIONIERE

f.to
Rag. Lucio Esposito

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

Su impulso o documentazione istruttoria rimessa da:

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.Lgs. n. 267/2000 e dal d.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 in data 12.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2012/2014 nonché la dotazione organica dell'ente ed il relativo piano occupazionale;

Visti in particolare:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'articolo 6, commi 1, 3, 4, 4-bis e 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il quale testualmente recita:
 1. *Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*
 3. *Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.*
 4. *Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. ...omissis.....*
 - 4-bis. *Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti*
 6. *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.*
- l'articolo 89, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del d.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita:
 1. *Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 2. *Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione*

complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente..

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Richiamato inoltre l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;
- tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visti in particolare i commi 557-557-ter dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), come da ultimo modificati dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) i quali prevedono, per gli enti locali soggetti a patto, che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il*

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia" (comma 557);

- costituiscono spese di personale anche quelle *"sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'ente"* (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente scatta il divieto di assunzioni (comma 557-ter);

Visto inoltre l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, come da ultimo modificato dall'articolo 4-ter, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale testualmente recita:

Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

*7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del **40 per cento** della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. **Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.** Ai fini del computo della percentuale di cui al **primo periodo** si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. **Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere definiti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società.** La disposizione di cui al **terzo periodo** non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del **40 per cento** e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; **in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.***

Atteso che sulla base del sopra citato quadro normativo gli enti soggetti a patto:

- devono assicurare la costante e progressiva riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente (limite di spesa);
- possono assumere unicamente se hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente e l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti è inferiore al 50%;

- se rispettano le condizioni di cui sopra, possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 40% della spesa dei cessati dell'anno precedente;
- ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, il costo delle assunzioni di personale addetto alla polizia locale, all'istruzione pubblica e al settore sociale vengono calcolate in misura ridotta del 50%;
- possono garantire l'integrale copertura del turn over solamente per il personale addetto alla polizia locale e qualora l'incidenza della spesa di personale sulle spese correnti non superi il 35%;

Visto infine l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale pone due distinti limiti di spesa per forme flessibili di lavoro, ovvero:

- a) limite di spesa per personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni;
- b) limite di spesa per contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi (tirocini, stage), somministrazione di lavoro e lavoro accessorio;

nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero, nel caso in cui nell'anno 2009 non siano state sostenute spese, nel 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009¹;

Preso atto che:

- a) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del d.L. n. 216/2011, convertito in L. n. 14/2012, tale limite opera a partire dall'anno 2013 anche per le spese per lavoro flessibile destinato al personale di polizia municipale, personale scolastico-educativo e lavoratori socialmente utili interessati da percorsi di stabilizzazione ex art. 1, comma 1156, della legge n. 296/2006, fermo restando l'obbligo di non superare la spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009;

Visti i prospetti del responsabile del servizio finanziario/personale con i quali è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2012 e quantificato il limite di spesa di personale per l'anno 2013 che vengono allegati sotto la lettera A) e B) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto altresì che, pur demandando all'autonomia di ciascun ente l'individuazione delle azioni da adottare per ridurre la spesa di personale, il nuovo comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 individua tre ambiti prioritari di intervento, ovvero:

- 1) riduzione dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, attraverso parziale reintegro dei cessati e il contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- 2) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche ed amministrative, con riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali;
- 3) contenimento dei costi della contrattazione integrativa decentrata;

¹ Se non sono state sostenute spese nemmeno nel periodo 2007-2009 opera il divieto assoluto di avvalersi di forme flessibili di lavoro dal 2012. Si tenga tuttavia presente che la Corte conti Lombardia, con parere n. 29/2012, ha affermato che in questo caso è possibile ricorrere a personale con forme flessibili di lavoro nei limiti ritenuti strettamente necessari.

Atteso che il nuovo quadro normativo sopra delineato rende necessario un adeguamento delle politiche del personale al fine di rendere coerenti le scelte adottate in sede di programmazione triennale ai rinnovati vincoli in materia, mediante l'adozione di scelte organizzative compatibili con i vincoli preordinati che puntino a mantenere l'attuale livello dei servizi offerti ai cittadini;

Richiamate:

- 1) la propria precedente deliberazione n. 45 in data 06.02.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la dotazione organica dell'ente;
- 2) la propria precedente deliberazione n. 127 in data 12.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "*Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e del relativo piano occupazionale 2011-2013*";

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: "*Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali*";
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: "*Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale*";
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: "*Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità*";

Ravvisata la necessità di approvare la (ovvero di aggiornare la) programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2013-2015, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese di personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato che questo ente:

- non era tenuto al rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2012;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50% (22,20%);

Ritenuto, pertanto, di confermare la dotazione organica dell'ente approvata con deliberazione n.45 del 6.02.2009 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2013-2015 come approvata con delibera di G.C. n. 127, in data 12.06.2012 sulla base delle direttive impartite dalla Giunta Comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti ed a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33 del d.Lgs. n. 165/2001 ed acquisita agli atti d'ufficio:

non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il parere rilasciato sul presente atto dall'organo di revisione che ha accertato la coerenza della nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Visto l'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, il quale detta disposizioni in materia di reclutamento di personale;

Dato atto che:

- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, della legge n. 296/2006;
- il piano occupazionale 2013-2015 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- che sul presente provvedimento è espletata la procedura di informazione prevista;

Visto il piano occupazionale 2013-2015 predisposto sulla base della dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta di seguito nella presente proposta di deliberazione;

Visto che in applicazione dell'art. 1, comma 93, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con propria deliberazione n. 45 in data 06.02.2009, è stata rideterminata, con i criteri ed i limiti fissati dall'art. 3, c. 121 delle 24 dicembre 2007, n.244 la dotazione organica del personale dipendente come da prospetto che segue:

cat. o qualifica	posti di organico			
	a tempo pieno n.	Coperti	Vacanti	Totale (3+4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	9	3	6	9
B.1	1	1	0	1
B.3	12	12	0	12
C	7	7	0	7
D.1	4	2	2	4
D.3	1		1	1
Dirigenti				
Totale	34	25	9	34

Preso atto che ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come sostituito dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e come modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 20, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente determinata con riferimento all'esercizio precedente (Anno 2012) ed alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011, risulta essere quella emergente dagli Allegati A) e B) alla presente proposta;

Visto che:

- a) nel corso dell'anno che precede l'inizio del triennio di riferimento, è cessato o cesserà dal servizio il seguente personale con rapporto a tempo indeterminato:

cat. o qualifica	cessazioni nell'anno 20.....								
	a tempo pieno n.	a tempo parziale						totale (col 3 + col. 5 + col. 7)	
		con prestazione lavorativa al %							
		N.	%	N.	%	N.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A1.....							1.....
B.1									
B.3									
C									
D.1									
D.3									
Dirigenti									
TOTALI	1								1

Ritenuto, in questa sede, di dover identificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, 36 e 51, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni i posti riservati:

- alla progressione di carriera (progressione verticale) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- alla stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 558 e 1156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni;
- alle categorie protette ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto, infine, l'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che al comma 102, prevede che le disposizioni recate dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali, e pertanto che anche gli enti locali "possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009";

Constatato che la spesa sostenuta da questa Amministrazione nell'anno 2009 per assunzioni di personale a tempo determinato, con convenzioni ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa risulta di € 321.628,18 di cui € 221.977,66 per contratti di lavoro subordinato e €. 99.650,52 per co.co.co;

Visto l'art. 1, commi 558, 562 e 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni;

Visto l'art. 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie locali;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n.267/2000;

PROPONE A DELIBERATO

- 1) di dare atto che, nel corso dell'anno che precede l'inizio del triennio di riferimento, hanno cessato o cesseranno il rapporto e, nel corso del triennio 2012/2014, si renderanno vacanti i posti di cui al prospetto che segue:

CAUSALE	CATEGORIE						Dirigenti	Totale posti vacanti	Di cui a tempo parziale	Spesa Risultante
	A	B	B.3	C	D	D.3				
Cessazioni riferite all'anno che precede l'inizio del triennio di riferimento (2012)	1							1		
Cessazioni previste nel primo anno del triennio (20....)										
Cessazioni previste nel secondo anno del triennio (20....)										
Totale cessazioni previste	1							1		

- 2) di dare, altresì, atto che la incidenza delle spese di personale è inferiore al 50% delle spese correnti;

- 3) di programmare per il triennio 2013/2015 le seguenti assunzioni di personale a tempo indeterminato:

N.D.	PROFILO PROFESSIONALE O FIGURA PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	CAT.	PERIODO DI ASSUNZIONE		SPESA RISULTANTE
				DAL	AL	
1	ARCHITETTO	TEMPO INDETERMINATO	D1	01.01.2014		28.613,12
2	GEOMETRA	TEMPO INDETERMINATO	C1	01.01.2014		26.298,15
3	COLLABORATORE PROF.LE		B3	01.01.2014		24.643,21
				TOTALE		59.554,48

- 4) di programmare, altresì, per l'anno 2013 (prossimo o in corso e comunque primo del triennio del programma di fabbisogno) le seguenti assunzioni a tempo determinato con convenzioni:

N.D.	PROFILO PROFESSIONALE O FIGURA PROFESSIONALE	TIPOLOGIA CONTRATTUALE	CAT.	PERIODO DI ASSUNZIONE		SPESA RISULTANTE
				DAL	AL	
1	ARCHITETTO	ART.110 TUEL 267/200	D1	01.01.	31.12.13	28.613,12
2	ARCHITETTO	ART.110 TUEL 267/200	D1	01.01	31.12	28.613,12
3	GEOMETRA	ART.110 TUEL 267/200	C1	01.01	30.06.	26.298,15
					TOTALE	83.524,39

5) Di dare atto che, per ognuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la spesa complessiva di personale, come definita dal sopra riportato comma 562 dell'art. 1, legge n. 296/2006, sarà contenuta nei limiti accertati per l'anno 2008, mediante anche il contenimento, ovvero la riduzione della spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

6) di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il **piano occupazionale per il triennio 2013-2014-2015** sopraindicato, dando atto che lo stesso:

- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
- *prevede/non prevede* stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n.165/2001;

7) di dare atto che:

- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, 557-*bis* e 557-*ter* della legge n. 296/2006 e dell'articolo 76 del decreto legge n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008;

8) di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

9) di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASAL VELINO

Allegato A)

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2012

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	721.354,97
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+	47.242,00
buoni voucher	+	5.000,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	69.943,32
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+	
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).	+	
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	230.019,49
IRAP	+	75.903,90
Spesa per previdenza integrativa codice della strada	+	
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	15.490,98
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	0,00
Altre spese (comprese le spese di personale delle società a partecipazione pubblica)	+	
TOTALE SPESE LORDE		1.164.954,66
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	-	
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	187.421,10

Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	32.820,00
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	
Incentivi per la progettazione	-	0,00
Incentivi per il recupero ICI	-	0,00
Diritti di rogito	-	0,00
	SPESE ESCLUSE	220.241,10
	SPESA DEL PERSONALE 2012	944.713,56
	RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2012-2011	SI
	SPESA CORRENTE 2012	3.925.386,94
	%	24,07
	RISPETTO % SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE	SI
	ENTRATE CORRENTI 2012	4.255.252,65
	%	22,20

COMUNE DI CASAL VELINO

Allegato B)

SPESA DEL PERSONALE - ANNO 2013

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	+	795.282,34
Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni	+	0,00
buoni voucher	+	5.000,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	+	
Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	+	
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000	+	
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 D.lgs. n. 267/2000	+	69.943,32
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro	+	
Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni).	+	0,00
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	+	274.055,25
IRAP	+	67.425,27
Spesa per previdenza integrativa codice della strada	+	
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	+	32.961,32
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	+	
Altre spese (comprese le spese di personale delle società a partecipazione pubblica)	+	
TOTALE SPESE LORDE		1.244.667,50

Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno, dalla Regione e dalla Provincia	-	
- Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	-	5.000,00
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	-	
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali	-	187.421,10
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	-	
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	-	56.592,36
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	-	0,00
Incentivi per la progettazione	-	120.000,00
Incentivi per il recupero ICI	-	27.000,00
Diritti di rogito	-	15.703,00
SPESE ESCLUSE		411.716,46
SPESA DEL PERSONALE 2013		832.951,04
RISPETTO RIDUZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE 2012-2011		SI
SPESA CORRENTE 2013		6.041.603,17
%		13,79
RISPETTO % SPESA PERSONALE SU SPESA CORRENTE		SI
ENTRATE CORRENTI 2013		5.716.746,46
%		14,57

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

D E L I B E R A

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore I - Ufficio: Personale;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to rag. Domenico Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 22266)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, 22-11-2013

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO


F.to D.ssa Anna Caruso

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 22-11-2013

IL RESPONSABILE AA.GG.

D.ssa Anna Caruso



- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 22-11-2013 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to D.ssa Anna Caruso

TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....I..... UFFICIO...Personale.....
- SETTOREII..... UFFICIO...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....

